



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI CONCERNENTE "REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' E  
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME SOGGETTO  
IN SITUAZIONE DI HANDICAP, AI SENSI DELL'ARTICOLO 35, COMMA  
7, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N.289

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art.35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003), richiamando la legge 5 febbraio 1992, n.104, dispone testualmente che si intendono destinatari delle attività di sostegno gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva. Ai sensi della summenzionata disposizione non possono rientrare nella tipologia dell'handicap situazioni che non abbiano carattere patologico e non si presentino come minorazioni, il che porta ad escludere altre forme di disadattamento o di disagio.

Per la individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, il citato art.35 prevede che la persona interessata sia sottoposta ad accertamenti collegiali. Ai fini suddetti dispone che, con norma di natura regolamentare nella forma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, acquisiti i pareri e le intese previste, siano definiti criteri e modalità preordinati agli accertamenti medesimi.

In relazione a quanto precede è stato predisposto l'allegato schema di D.P.C.M., redatto d'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero della salute, sui cui contenuti è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, espressa nella seduta del 16 giugno 2005. Il provvedimento deve ora essere trasmesso al Consiglio di Stato, per l'acquisizione del parere prescritto e dovrà, successivamente essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Lo schema di provvedimento in esame, su conforme parere del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato redatto sotto forma di regolamento ministeriale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Passando all'illustrazione dei contenuti dello schema, esso prevede:

- **Art. 1** – Individua le finalità del decreto che, ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge n.289/2002, stabilisce le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap. E' stato espunto dal testo originariamente trasmesso al parere della Conferenza Unificata la parte finale del comma, in cui si precisava che il decreto è emanato *"ai fini dell'integrazione scolastica prevista dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n.104"*.
- **Art. 2** – Si precisa che le Aziende Sanitarie, per mezzo di appositi accertamenti collegiali, sono chiamate ad individuare l'alunno come soggetto in situazione di handicap. Alla fine del comma 1 è stata aggiunta la precisazione che gli accertamenti collegiali sono effettuati *"nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n.104"*. Al comma 2 viene specificato che destinatario degli accertamenti collegiali è l'alunno che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva (art.3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n.104). Il testuale richiamo all'art.3 della legge 104 è stato riportato nel provvedimento al fine di ribadire che l'handicap deve essere correlato ad una patologia *"stabilizzata"* o *"progressiva"* e non ad un semplice stato di disagio familiare o socio-ambientale. Viene inoltre precisato che le certificazioni relative agli handicap di particolare gravità sono rese con riferimento agli indicatori stabiliti in apposito disciplinare dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ciò anche allo scopo di rendere oggettive ed omogenee, sul piano nazionale, le valutazioni tecnico-sanitarie che costituiscono il presupposto per i provvedimenti di autorizzazione dei posti di sostegno in deroga. Al comma 3 si precisa che gli accertamenti collegiali sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 febbraio 1994, formata dal medico specialista nella patologia, dal medico specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso le ASL;
- **Art. 3** – Al comma 1 viene ribadito che, dopo gli accertamenti sanitari collegiali e la redazione della diagnosi funzionale, deve essere redatto il profilo dinamico funzionale ed il piano educativo individualizzato dell'alunno previsti dall'articolo 12, comma 5, della citata legge n.104/1992. Al comma 2 viene specificato che spetta ai soggetti, di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, che operano all'interno delle istituzioni scolastiche (operatori sanitari delle ASL, personale



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

docente curriculare e di sostegno e, ove presente, docente operatore psicopedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale sull'alunno), l'individuazione del numero delle ore di sostegno da assegnare all'alunno in situazione di handicap; con tale norma si intende superare una prassi abbastanza diffusa, in base alla quale sono le strutture sanitarie, e non la suddetta unità multidisciplinare prevista dall'articolo 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994, ad esprimere la segnalazione delle ore di sostegno ritenute necessarie. Sempre d'intesa con i rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali sono state espunte dal testo originario le parole "nonché quelle di eventuale assistenza" che assegnavano ai soggetti di cui sopra il compito di indicare, oltre alle ore di sostegno, anche le eventuali ore di assistenza ritenute necessarie. Al comma 3, si prevedono accordi tra gli Enti locali, le Direzioni generali regionali e le Direzioni sanitarie regionali finalizzati alla armonizzazione dei provvedimenti di rispettiva competenza, anche con riguardo alla organizzazione di verifiche e controlli di qualità del processo di integrazione. Tale previsione ha il pregio di consentire un ampliamento degli ambiti di applicazione del provvedimento e contribuisce a dare maggiore respiro e sinergia partecipativa alle iniziative ed agli interventi comunque connessi con il sostegno e con l'integrazione.

- **Art. 4** – Viene disciplinata la procedura per l'istituzione dei posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289, prevedendo che questi sono autorizzati dai Direttori regionali solo in presenza di handicap di particolare gravità. Tale previsione limita la possibilità di istituire posti di sostegno al di fuori di ogni controllo sulla sostenibilità degli oneri contabili, pur nel rispetto della vigente normativa.
- **Art. 5** – Si prevede che le norme del DPCM si applichino solo agli accertamenti da effettuare dopo l'entrata in vigore del DPCM stesso, al fine di stabilire un principio generale per il quale gli accertamenti già effettuati mantengono la loro efficacia e non sono soggetti a revisione.

Posto quanto sopra, si deve peraltro far presente che, in sede di Conferenza Unificata è stata sollevata la questione della forma che dovrebbe assumere il provvedimento, in quanto le Regioni, pur esprimendo l'avviso favorevole sul contenuto del provvedimento, si sono dichiarate contrarie all'adozione del provvedimento come regolamento. A parere delle Regioni, infatti, nella materia in questione lo Stato non avrebbe potere regolamentare.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Al fine di superare tale contrasto, si è concordemente ritenuto possibile utilizzare la procedura prevista dall'articolo 8, comma 6, della legge n.131 del 2003 che consente, appunto, la stipula di intese per il "conseguimento di obiettivi comuni". In tal modo è stata conseguita l'intesa prevista dall'articolo 35, comma 7, della legge n.289 del 2002 ed è stata condivisa da parte delle Regioni la legittimità del regolamento adottato, le cui norme possono inquadrarsi nell'ambito degli interventi per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Con nota del 19 luglio 2005, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, investito della questione, ha ribadito il proprio avviso di ritenere necessario che il provvedimento in esame venga emanato in forma di regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n.400 del 1988 e successive modificazioni.

Considerata la natura regolamentare del provvedimento, con nota del 3 agosto 2005 lo schema di DPCM è stato quindi trasmesso al Consiglio di Stato, per l'acquisizione del prescritto parere.

Nell'adunanza del 29 agosto 2005 la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere, ritenendo, in via preliminare, che in tale materia spetti allo Stato il potere regolamentare, anche se l'esercizio di tale potere non può prescindere dal rispetto dei canoni di leale confronto e collaborazione con le Regioni; condizioni, queste, che, peraltro si sono realizzate nel caso concreto, come è testimoniato dall'ampio confronto sviluppatosi in sede di Conferenza Unificata e dalla stesse conclusioni cui è pervenuta la Conferenza stessa nei suoi documenti ufficiali.

Nel merito dei contenuti il citato consesso, pur esprimendo un parere sostanzialmente positivo sul testo, ha però suggerito alcune parziali modifiche del testo stesso, al fine di migliorarne i contenuti e facilitarne l'applicazione.

Lo schema di DPCM, unitamente al parere del Consiglio di Stato ed all'intesa della Conferenza Unificata, viene ora trasmesso all'esame delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per l'acquisizione del prescritto parere.